



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 aprile 2025:

LEGGE 22 aprile 2025 n.60

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO ED EQUA RIPARAZIONE

Art. 1

(Irragionevole durata del processo)

1. Lo Stato, nel pieno rispetto del diritto di difesa delle parti, adotta i rimedi effettivi per assicurare la ragionevole durata dei processi, così come previsto dall'articolo 15, comma terzo, della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese e dall'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Le parti sono tenute ad esperire i rimedi preventivi di cui alla presente legge.
2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi, ha subito un irragionevole ritardo nella definizione del procedimento che lo riguarda, ha diritto ad un'equa riparazione.
3. Nei processi civili la parte interessata deve presentare al Giudice procedente un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 3. Entro tale termine il Giudice procedente ha il potere officioso di adottare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, ogni provvedimento necessario all'effettiva accelerazione del processo, anche in deroga alle ordinarie scadenze temporali del rito.
4. Nei processi penali, il prevenuto e la parte civile ritualmente costituita devono presentare al Giudice procedente un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 4.
5. La parte ricorrente o il controinteressato ritualmente costituito nel giudizio amministrativo devono presentare al Giudice procedente un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 5.
6. Il Giudice che riceve l'istanza di accelerazione ne dà tempestiva comunicazione al Dirigente del Tribunale e provvede all'effettiva accelerazione del processo nel rispetto dei termini di cui all'articolo 2, senza pregiudizio per il diritto di difesa delle parti.

Art. 2

(Diritto all'equa riparazione)

1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1.
2. Nell'accertare la violazione il Giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del Giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
3. Per i giudizi civili si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno in terza istanza. Per il rito del lavoro, previsto dalla Legge 20 maggio 1985 n.63 e successive modifiche e per la procedura sommaria documentale di cui alla Rubrica VII del Libro II paragrafo 154 delle *Leges Statutae* si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di due anni in primo grado, di un anno in secondo grado, di un anno in terza istanza. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con la contestazione della lite.
4. Nei giudizi penali si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno in terza istanza. Al fine del computo della durata, il processo si considera iniziato: in primo grado con l'assunzione della qualità di imputato, parte civile o responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura dell'istruttoria; in secondo grado con lo scadere del termine per il deposito dei motivi d'appello; in terza istanza dalla data di presentazione del relativo ricorso presso la Cancelleria.
5. Nei giudizi amministrativi si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di un anno per ogni grado di giudizio. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato dalla data del deposito in Tribunale del ricorso introduttivo del giudizio, dopo la sua regolare notifica.
6. In deroga a quanto previsto ai commi 3, 4 e 5, si ritiene che il termine ragionevole sia stato comunque rispettato se, nei procedimenti aventi tre gradi di giudizio, il termine per la definizione del giudizio non ha superato i sei anni per i giudizi civili e penali e i tre anni per i giudizi amministrativi.
7. Non si considerano, ai fini del computo della ragionevole durata, i seguenti periodi:
 - a) il periodo di tempo intercorrente dal giorno della trasmissione al Collegio Garante della costituzionalità delle norme del provvedimento con cui il Giudice richiede la verifica della legittimità costituzionale al giorno in cui gli atti sono restituiti;
 - b) il periodo di tempo intercorrente dal giorno di proposizione a quello di definizione del conflitto di giurisdizione;
 - c) il periodo di tempo intercorrente dal giorno del deposito dell'istanza di astensione o di ricasazione del Giudice al giorno in cui viene notificata la decisione;
 - d) il periodo di tempo occorrente per la risoluzione di una questione che abbia carattere necessariamente pregiudiziale;
 - e) il periodo di tempo, non superiore a sei mesi, occorrente per l'esecuzione di rogatorie internazionali che siano ritenute assolutamente necessarie;
 - f) il periodo delle ferie giudiziarie.

Art. 3

(Indennizzo)

1. Con la sentenza che definisce il giudizio di equa riparazione, il Giudice liquida a questo titolo una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000,00 (mille/00) e non superiore ad euro

2.000,00 (duemila/00) per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi il termine ragionevole di durata del processo.

2. L'indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi che coinvolgono la stessa parte.

3. La misura dell'indennizzo è determinata tenendo conto:

- a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione per irragionevole durata;
- b) del comportamento del Giudice e delle parti;
- c) della natura degli interessi coinvolti;
- d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

4. In particolare, non è in alcun caso riconosciuto indennizzo:

- a) se la parte che ha presentato istanza di equa riparazione è stata oggetto di pronuncia di lite temeraria o ha resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese;
- b) nel caso in cui nella definizione del giudizio la domanda non sia stata accolta in misura superiore alla proposta conciliativa formalizzata nel fascicolo del procedimento;
- c) quando vi sia stato, dalla parte istante l'indennizzo, abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi di procedimento;
- d) se la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto;
- e) quando sia stata dichiarata la perenzione dell'istanza;
- f) quando sia stata dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia all'azione o al ricorso o per remissione accettata di querela.

5. Salvo prova contraria, si considera insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo se è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, con riguardo all'imputato.

6. La misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal Giudice.

7. Gli oneri relativi agli indennizzi previsti dal presente articolo sono imputati sul capitolo 1-2-5975 "Indennizzo per equa riparazione".

8. Gli indennizzi di cui al presente articolo saranno materialmente eseguiti solo dopo l'effettuazione di apposito stanziamento sul capitolo.

Art. 4

(Procedimento)

1. La domanda di equa riparazione, da depositarsi presso la Cancelleria civile, si propone nei confronti dell'Eccellentissima Camera, con istanza diretta al Giudice per la Responsabilità civile dei Magistrati di primo grado, nel termine, a pena di decadenza, di quattro mesi dalla data in cui la decisione che conclude il processo presupposto è divenuta definitiva.

2. Ai fini del procedimento di cui alla presente legge non è dovuta imposta giudiziaria, mentre il compenso di cui all'articolo 4, comma 2 della Legge 21 gennaio 2004 n.4 e successive modifiche rimane sempre a carico dell'Ecc.ma Camera. In caso di rigetto della domanda di equa riparazione il compenso di cui all'articolo 4, comma 2 della Legge n.4/2004 e successive modifiche deve essere rimborsato all'Ecc.ma Camera dalla parte istante l'equa riparazione.

3. La Cancelleria civile provvede alla notifica della domanda all'Ecc.ma Camera che, ricevuta la notifica, può depositare nei quindici giorni successivi eventuali memorie.

4. La domanda di equa riparazione può essere proposta anche prima della decisione definitiva, una volta maturato il ritardo in pendenza del processo presupposto.

5. Nell'istanza devono essere indicati il numero e l'anno del procedimento presupposto.

6. Il Cancelliere, ricevuta l'istanza, trasmette tempestivamente l'incarto al Giudice per la Responsabilità civile dei Magistrati, unitamente a copia del fascicolo nel cui ambito la violazione si

presume verificata e alle eventuali memorie depositate dall'Ecc.ma Camera. Il Giudice per la Responsabilità civile dei Magistrati entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarto, con sentenza, accoglie o rigetta la domanda di equa riparazione. Se accoglie la domanda, procede alla determinazione dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 3. Se la domanda è rigettata, l'istanza non può essere riproposta.

Art. 5
(Reclamo)

1. Avverso la sentenza che decide sull'equa riparazione può essere proposto reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della stessa, con ricorso, depositato in Cancelleria civile e diretto al Giudice d'Appello per la Responsabilità civile dei Magistrati. La Cancelleria civile provvede alla notifica del ricorso alla controparte.
2. Il reclamo non sospende l'esecutività del provvedimento, salvo che il Giudice d'Appello per la Responsabilità civile dei Magistrati, se ricorrano gravi motivi, ne disponga la sospensione dell'efficacia con ordinanza non impugnabile.
3. Il Giudice d'Appello per la Responsabilità civile dei Magistrati ha facoltà, su richiesta della parte opposta, di concedere il termine di quindici giorni per il deposito di eventuali memorie.
4. Il Giudice d'Appello per la Responsabilità civile dei Magistrati pronuncia, entro sessanta giorni dalla trasmissione del fascicolo da parte del Cancelliere, sentenza non impugnabile.

Art. 6
(Adempimenti del Cancelliere)

1. Il Cancelliere trasmette copia della sentenza definitiva che decide sull'equa riparazione al Dirigente del Tribunale.
2. Il Cancelliere, con cadenza annuale, trasmette l'elenco delle sentenze definitive in materia di durata ragionevole del processo alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia.

Art. 7
(Sanzioni processuali)

1. Con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 6 o con il provvedimento con cui è definito il giudizio di reclamo, qualora la domanda sia dichiarata irricevibile, inammissibile ovvero manifestamente infondata, la parte che l'ha proposta può essere condannata al pagamento, a titolo di spese di giustizia, di una somma da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso del compenso di cui all'articolo 4, comma 2 della Legge n.4/2004 e successive modifiche.

Art. 8
(Decadenza dalla prova peritale)

1. Dopo il punto 4.1, dell'articolo 2 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche è aggiunto il seguente punto 4.1 bis:

“-4.1 bis- Qualora la parte non depositi entro il termine di trenta giorni correnti dal decreto del Giudice il fondo spese per l'espletamento della perizia, il Commissario della Legge, sentite le parti, dichiara la decadenza dalla prova. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato soltanto per una volta e per gravi e fondati motivi o con il consenso di entrambe le parti.”.

Art. 9

(Decadenza dalla prova testimoniale)

1. Il punto 3.1, dell'articolo 2 della Legge n.55/1994 e successive modifiche è così sostituito:

“-3.1- Qualora il teste non si presenti all'udienza fissata per la sua escussione adducendo giustificato motivo, il Giudice valuta le ragioni addotte. Se queste siano tali da rendere l'assenza oggettivamente giustificata, il Giudice fissa altra udienza per l'escussione del teste entro i due mesi successivi o comunque tenuto conto della natura e della durata dell'impedimento. Quando le ragioni addotte non consentano di valutare l'assenza come oggettivamente giustificata, il testimone si considera assente senza giustificato motivo. Il Giudice, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, può disporre, su istanza di parte, l'immediata traduzione del teste assente senza alcun giustificato motivo dinanzi all'Autorità Giudiziaria a mezzo della Forza Pubblica. Qualora il testimone convocato per l'escussione della testimonianza non si presenti in udienza senza giustificato motivo per più di due udienze, il Giudice ne dispone la decadenza.”.

Art. 10

(Assunzione di prove tramite commissione rogatoria)

1. Il punto 3.2, dell'articolo 2 della Legge n.55/1994 e successive modifiche è così sostituito:

“-3.2- Qualora sia richiesta per le vie diplomatiche l'assunzione di prove all'estero in Stati con i quali non esistono Convenzioni internazionali o multilaterali che autorizzino le autorità giudiziarie a dialogare direttamente e la risposta alla commissione rogatoria non sia pervenuta entro il termine di sei mesi dalla trasmissione della richiesta da parte della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri alla competente Autorità estera, il Giudice, sentite le parti, può disporre l'apertura del successivo termine di prova.”.

Art. 11

(Verifica dei carichi di lavoro)

1. I Giudici provvedono alla verifica dei propri carichi di lavoro con cadenza annuale. Se all'esito della verifica rilevano il pericolo di un irragionevole ritardo nella definizione del giudizio, previa instaurazione del contraddittorio con le parti in ordine allo stato del giudizio e agli adempimenti necessari per la sua prosecuzione, in assenza di impulso al processo ad opera delle stesse, adottano ogni provvedimento officioso necessario alla accelerazione del processo, in deroga al principio dispositivo.

2. I provvedimenti officiosi sono adottati in osservanza delle linee guida adottate dal Tavolo tecnico di confronto permanente tra Magistratura e Ordine degli Avvocati.

3. Il Dirigente del Tribunale vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo di verifica dei carichi di lavoro.

Art. 12

(Disposizioni transitorie)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo invocando il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, possono presentare la domanda di equa riparazione di cui alla presente legge, corredata della

documentazione attestante il deposito del ricorso presso la predetta Corte, qualora non sia intervenuta decisione di irricevibilità da parte della stessa.

2. La Cancelleria del Tribunale informa senza ritardo il Segretario di Stato per gli Affari Esteri delle domande presentate nel termine di cui al comma 1, ai fini della tempestiva comunicazione alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Giudici provvedono alla prima verifica dei carichi di lavoro, effettuando l'inventario dei procedimenti nei quali sia ravvisabile un irragionevole ritardo ai sensi dell'articolo 11. Alla scadenza del suddetto termine, i Giudici comunicano alle parti l'accertato ritardo, sollecitando la celere prosecuzione del giudizio. I provvedimenti officiosi di cui all'articolo 11, comma 1, vengono adottati alla scadenza del termine concesso alle parti con il sollecito, che non può essere inferiore a trenta giorni, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 aprile 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Denise Bronzetti – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Andrea Belluzzi